

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2000/5/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2000

che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I governi del Regno Unito e della Repubblica d'Austria hanno inoltrato richieste motivate di modificare gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE.
- (2) I cicli di formazione di assistente sociale diplomato — igiene mentale («Approved social worker — Mental Health») e di consulente in materia di marchi («Trade markagent») nel Regno Unito devono essere soppressi dall'allegato C della direttiva 92/51/CEE. La professione di assistente sociale diplomato — igiene mentale non è regolamentata nel Regno Unito. Il ciclo di formazione di un consulente in materia di marchi corrisponde ora alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), primo capoverso, secondo trattino, punto i), della direttiva 92/51/CEE.
- (3) Occorre inserire, nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, i cicli di formazione del Regno Unito che conducono alla qualifica di tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti («Certified technically competent person in waste management»), se ammessi nel Regno Unito come qualifiche professionali nazionali («National Vocational Qualifications» — NVQ) dei livelli 3 e 4.
- (4) Occorre modificare il testo del punto 5 dell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, secondo il quale i cicli di formazione del Regno Unito, in esso elencati, possono conferire le qualifiche ammesse dal «National Vocational Qualifications» (NVQ) o approvate o riconosciute equivalenti dal «National Council for Vocational Qualifications». Nel Regno Unito non esiste più l'approvazione o il riconoscimento in quanto equivalenti. Il «National Council for Vocational Qualifications» è stato sostituito da un'altra autorità. Non è necessario designare nella direttiva tale competente autorità.
- (5) Occorre inserire, nell'allegato C della direttiva 92/51/CEE, i cicli particolari di formazione di base per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege») e di persone affette da malattie psichiche, recentemente introdotti nella Repubblica d'Austria. Trattasi di cicli che forniscono un elevato grado di formazione, il cui diploma consente l'assunzione di responsabilità e compiti comparabili a quelli legati al diploma rilasciato dalla formazione postsecondaria di cui all'articolo 1, lettera a), primo capoverso, secondo trattino, punto i) direttiva 92/51/CEE.
- (6) Occorre cancellare, dall'allegato D della direttiva 92/51/CEE, il riferimento al «National Council for Vocational Qualifications». Esso è stato sostituito da un'altra autorità. Non è necessario designare nella direttiva tale competente autorità.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE vengono modificati ai sensi dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro la data del 27 febbraio 2001, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri faranno riferimento alla presente direttiva in seno alle disposizioni stesse ovvero corredandole di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle più importanti disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31.